



# COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 IN DATA 30/04/2020

### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI.**

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore VENTUNO e minuti ZERO nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LODIGIANI SERGIO - Sindaco	Sì
2. MARINI DANILO RAFFAELLO - Vice Sindaco	Sì
3. BONO ILARIA - Consigliere	No
4. TAGLIABUE GIAMPIETRO - Consigliere	Sì
5. MAZZA FRANCESCA - Consigliere	Sì
6. LEGGERI FABRIZIO - Consigliere	Sì
7. DELMONICO DIEGO - Consigliere	Sì
8. CREVANI NICOLAS - Consigliere	Sì
9. ANDRINI GIOVANNI - Consigliere	No
10. PICCOLO ANDREA - Consigliere	No
11. DAL VERME GIACOMO GIOVANNI - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. FAZIA MERCADANTE UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LODIGIANI SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

---

## Parere preventivo allegato alla Delibera del Consiglio Comunale N. 5 del 30/04/2020

### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI.**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità Tecnica	Favorevole	27/04/2020	Barbara Ferri	F.to Barbara Ferri
Regolarità Contabile	Favorevole	27/04/2020	Stefano Degli Antoni	F.to Stefano Degli Antoni

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022", pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019, Supplemento Ordinario n. 45, in vigore dal 01/01/2020;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 295 del 17/12/2019, differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;

Dato atto che, con Decreto del Ministero Interno in data 28 febbraio 2020 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 50, è stato prorogato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18, pubblica sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020;

Visto che, in sede di conversione del D.L. 18 del 17/03/2020 "Cura Italia", il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020;

Premesso che:

- l'art. 151 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 1, comma 779 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto che "Per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

Richiamati:

- l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 febbraio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 in data 28 febbraio 2020);

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto il Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020/2022, la quale:

1. introduce all'art. 1 (commi 738 - 782) una nuova disciplina in materia IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU - TASI in un'unica imposta locale di cui viene definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà recepire in un apposito regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2020, individuata quale data limite per l'approvazione delle aliquote e detrazioni della nuova IMU per l'anno 2020;
2. l'aliquota di base per gli immobili diversi è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o può essere azzerata;
3. l'aliquota di base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari a 5 per mille. Il comune può aumentarla di 1 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
4. l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille e i Comuni possono solo azzerarla;
5. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota base fino al 2021 è pari all' 1 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Questi fabbricati saranno esentati dal 2022, purché non locati;
6. l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
7. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D l'aliquota base è pari al 8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;
8. a decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF;
9. è confermata la deduzione del 50% della base imponibile per:
  10. i fabbricati di interesse storico e artistico;
  11. i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  12. le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale;
13. è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
14. per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate;
15. il termine per la presentazione della dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio (assunti i poteri del Consiglio Comunale) n. 13 del 27/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote I.M.U. per l'anno 2019;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio (assunti i poteri del Consiglio Comunale) n. 12 del 27/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2019;

Rammentato che il comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 impone l'obbligo di inserimento delle aliquote nel predetto Portale del Federalismo Fiscale, operazione in assenza della quale le delibere comunali sono inefficaci;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, proporre al Consiglio Comunale le aliquote e le detrazioni della nuova I.M.U. (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2020 ai fini dell'approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,

## D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Unica, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

	ALIQUTA
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	<b>esente</b>
Abitazione principale categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	<b>5 per mille</b>
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità)	<b>8,60 per mille</b>
Altri fabbricati	<b>8,60 per mille</b>
Terreni agricoli ed incolti	<b>esenti</b>
Aree edificabili	<b>8,60 per mille</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentali	<b>1 per mille</b>
Fabbricati merce	<b>esenti</b>

2. DI PROPORRE, per l'anno 2020, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in

€ 200,00 (euro duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

### **D E L I B E R A**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to : LODIGIANI SERGIO

Il Segretario Comunale  
F.to : FAZIA MERCADANTE UMBERTO

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.

Colli Verdi, 06/05/2020

Il Segretario Comunale  
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Colli Verdi, 06/05/2020

Il Segretario Comunale  
FAZIA MERCADANTE UMBERTO

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16/05/2020**

- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Colli Verdi, 20/05/2020

Il Segretario Comunale  
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO